Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia
1E-1953

Roma, 27 FEB 2012

Alla Commissione Bilancio del Senato della Repubblica

Oggetto: Atto Senato n. 3110. Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.

Con riferimento all'emendamento **70.100** accantonato dalla Commissione, nel comunicare il parere favorevole di questo Ministero all'ulteriore corso della proposta, si rappresenta quanto segue:

L'emendamento è volto a sostituire l'articolo 70 che attinge alla dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-*bis* del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, in origine destinato alle zone franche urbane.

La modifica si rende necessaria per rendere la misura più aderente alle disposizioni originarie.

Infatti, viene meglio perimetrato l'ambito di operatività della norma, stabilendo che le piccole e le micro imprese e non anche le medie imprese, già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014, nelle aree interessate dagli eventi sismici del 2009, potranno beneficare delle "tipologie di agevolazioni" previste dal comma 341 della legge 296/2006 (legge finanziaria del 2007).

Per la puntuale individuazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle agevolazioni a cui le piccole e micro imprese possono accedere viene previsto un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e finanze.

L'emendamento proposto non modifica il profilo e i termini finanziari della disposizione e, pertanto, si rinvia alla relazione tecnica dell'originario articolo 70.

Il Capo dell'Ufficio